



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 29 maggio 2018

Ill.mi Signori Avvocati

N. 5-C-2018

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



Numero di protocollo : AMM29/05/18.032300U

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

**OGGETTO : NOTA INFORMATIVA PER LA ELEZIONE
DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA**

Ill.mi Signori Presidenti,

il Consiglio Nazionale Forense ritiene utile trasmetterVi l'allegata nota illustrativa del Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1, in vista delle imminenti operazioni di elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina.

Con i migliori saluti.

Avv. Andrea Mascherin

LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

1) Il **termine ultimo** per lo svolgimento delle **operazioni elettorali** cade il **31/7/2018** (art. 5 Reg.to n. 1/2014).

2) Il **termine minimo** di **preavviso** per la pubblicazione delle elezioni è di almeno **trenta giorni prima** della data di svolgimento (art. 6 Reg.to n. 1/2014).

3) Onde rispettare le date di cui al punto che precede è necessario che ogni Presidente di C.O.A. circondariale indichi tempestivamente al Presidente del C.O.A. distrettuale il numero dei Consiglieri del proprio Ordine per determinare il **numero** complessivo dei componenti dei C.O.A. del distretto. Da tale numero infatti si ricava quello dei **Consiglieri che comporranno il C.D.D. che sarà pari ad un terzo arrotondato per difetto dei componenti dei C.O.A. del distretto.**

Dovendosi applicare, ex art. 50 c. 2 L. n. 247/2012, l'arrotondamento per difetto può accadere che con tale metodo di calcolo la somma degli eletti dai singoli C.O.A. risulti inferiore al numero complessivo dei Consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere.

Ciò avviene in quanto il criterio dell'arrotondamento per difetto opera una sola volta su scala distrettuale (sul calcolo del numero complessivo dei Consiglieri di disciplina da eleggere) può invece operare più volte con riferimento al computo del numero dei Consiglieri che ciascun C.O.A. elegge nell'ambito del proprio Ordine. Ad esempio un distretto con tre C.O.A. di undici componenti ognuno (e quindi 33 componenti in totale) elegge 11 Consiglieri di disciplina complessivamente, ma ogni C.O.A. ne può designare solo 3 e quindi 9 in tutto. Si procede al recupero individuando il primo dei non eletti dagli Ordini che risultano portatori di resti a partire da quello con il minor numero di iscritti. Nel caso non vi siano candidati non eletti cui attingere per raggiungere il numero totale del C.D.D., si deve procedere ad elezioni suppletive.

4) L'elettorato attivo non compete all'organo nel suo complesso, ma ad ogni singolo consigliere che può esprimere un **numero di preferenze** pari al **totale dei Consiglieri di disciplina da eleggere** da parte del proprio COA a condizione che le **preferenze siano destinate ai due generi**, sempre nel rispetto del **limite massimo dei 2/3 a favore di un solo genere.**

In diversa ipotesi, e cioè qualora il voto sia contenuto nel limite dei 2/3 degli eligendi, non vi sono invece vincoli di preferenza nel genere.

Ad esempio un C.O.A. di 15 componenti esprime 5 Consiglieri distrettuali di disciplina e ogni elettore può esprimere sino a 3 preferenze (i 2/3 di 5 arrotondati per difetto sono pari a 3) senza che entro tale numero vi siano vincoli di genere. Qualora il consigliere intenda esprimere preferenze nel numero superiore di 5 (o di 4) bisogna rimanere nel limite del numero massimo di preferenze esprimibili per il medesimo genere: 3.

E' sempre possibile esprimere un numero di voti anche inferiore a quello consentito.

5) La **quota di genere** si pone, sostanzialmente, in termini di *chance* e non di risultato essendo sufficiente che nell'ambito del C.D.D. venga eletto almeno un rappresentante del genere meno rappresentato.

Di seguito, un prospetto riepilogativo del numero dei consiglieri di disciplina da eleggere e delle preferenze esprimibili, sia con riferimento ad un voto inferiore o pari ai 2/3 degli eligendi, sia con riferimento al numero totale, nel rispetto delle preferenze di genere.

Componenti C.O.A.	Numero dei Consiglieri di disciplina da eleggere (i 1/3 del numero complessivo dei componenti del C.O.A.)	Preferenze massime esprimibili per un genere	Superamento delle preferenze massime esprimibili nel rispetto della rappresentanza di genere (rispettando il limite dei 2/3 delle preferenze a favore di un solo genere)
5	1	1	-
7	2	1	1+1 per l'altro genere
9	3	2	2+1 per l'altro genere
11	3	2	2+1 per l'altro genere
15	5	3	3+2 per l'altro genere
21	7	4	4+3 per l'altro genere
25	8	5	5+3 per l'altro genere (o 4+4)